

**AL SIGNOR DIRETTORE**

---

**S E D E**

**Oggetto: Istanza di restituzione somme per ritenute assistenziali previdenziali prelevate in eccesso**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, dipendente di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria dal \_\_\_\_\_ - in servizio presso questo Istituto/Ufficio/Servizio in qualità di \_\_\_\_\_ numero partita di spesa fissa \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 436 del 27/10/1987 è destinatario/a di assegno di servizio penitenziario e che detto assegno a norma di legge è da ritenersi a tutti gli effetti alla stregua di trattamento stipendiale fondamentale;
- la indennità in questione sin dalla data della prima corresponsione è soggetta a **ritenuta assistenziale e previdenziale** dell' **11,15%**, uguale a quella applicata al **trattamento stipendiale fondamentale**, a fronte del prelievo pari al **9,15%** dovuta per i **trattamenti accessori;**

**VISTO CHE**

- a seguito di controlli ispettivi del Ministero Economia e Finanze circa l'applicazione dell'art. 71 decreto legge n. 112/2008, è stato rilevato che “ (...) *l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 34, comma 6 del CCNL Comparto Ministeri del 16 maggio 1995 conduce in maniera incontrovertibile a ritenere che l'indennità penitenziaria costituisce una particolare forma di indennità di amministrazione che riveste natura di retribuzione accessoria*”;
- in conseguenza di ciò il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con lettere circolari recanti prot. GDAP 0254284-2015 del 20/07/2015 e prot. GDAP 0072717 del 29/02/2016 della Direzione Generale del Personale, ha impartito disposizioni per la decurtazione dell'indennità penitenziaria in caso di assenza per malattia del personale

Comparto Ministeri, riconoscendone quindi la natura di trattamento accessorio asserita dai Servizi Ispettivi del MEF;

CONSIDERATO CHE

- assimilare l'assegno di servizio penitenziario a un trattamento accessorio comporta, come è di tutta evidenza, **il rimborso della relativa differenza del 2% su tutte le somme corrisposte a tale titolo a far data dal CCNL Comparto Ministeri del 16 maggio 1995** che *“all’art. 34 comma 6 conduce in maniera incontrovertibile a ritenere che l’indennità penitenziaria costituisce una particolare forma di indennità di amministrazione che riveste natura di retribuzione accessoria”*.

CHIEDE

a codesta Direzione di inoltrare all'Ufficio pagatore - RTS competente per territorio - la presente ISTANZA di RESTITUZIONE di tutti gli importi indebitamente detratti a titolo di ritenuta assistenziale e previdenziale (dell' 11,15% in luogo del 9,15 effettivamente dovuto) a far data dal 16 maggio 1995, data indicata dallo stesso Ministero Economia e Finanze che a seguito di controlli ispettivi circa l'applicazione dell'art. 71 decreto legge n. 112/2008, ha rilevato *“ (...) l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 34, comma 6 del CCNL Comparto Ministeri del 16 maggio 1995 conduce in maniera incontrovertibile a ritenere che l'indennità penitenziaria costituisce una particolare forma di indennità di amministrazione che riveste natura di retribuzione accessoria”*.

La presente, pertanto, valga anche quale formale atto di messa in mora ai sensi e per gli effetti di legge e quale atto interruttivo della prescrizione e/o di ogni anche eventuale decadenza ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.  
Salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto ed azione.

Data

Firma